

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 6 ottobre 1998. — Presidenza del Presidente Francesco STORACE. — Interviene il Vice Direttore delle Tribune e Servizi Parlamentari, dottor Pierluigi Camilli.

La seduta comincia alle 13,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Esame di una bozza di delibera sulla tornata elettorale dell'autunno 1998.

(Esame e conclusione).

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che la deliberazione in titolo, che si riferisce alle elezioni comunali e provinciali previste per questo autunno, sarà seguita nei prossimi giorni da una analoga deliberazione di disciplina della propaganda elettorale nella regione Trentino-

Alto Adige, ove sono previste elezioni regionali e provinciali.

Avverte che la proposta oggi in esame, già portata alla conoscenza dei componenti la Commissione, e pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna, è stata oggetto di alcune proposte emendative, parimenti pubblicate nei resoconti.

Il senatore Enrico JACCHIA, *relatore*, ricorda che la Commissione ha già predisposto, ormai in numerose occasioni nel corso della legislatura, Tribune elettorali per elezioni amministrative, ed anche quella oggi in esame non si discosta dalla tipologia ormai collaudata. La tornata elettorale di quest'autunno prevede, il 22 novembre prossimo, elezioni provinciali e regionali nel Trentino-Alto Adige, nonché elezioni comunali e provinciali in tutto il Paese, fissate per il 29 novembre e 13 dicembre (salvo che nel Friuli, anticipate al 15 novembre). Sono interessate quattro province, tra le quali Roma, e circa 280 comuni, il più grande dei quali è Brescia, per un totale nazionale di oltre sette milioni di elettori.

Le caratteristiche più rilevanti della delibera sono: si prevedono esclusivamente Tribune a diffusione regionale, consistenti in confronti cui prendono parte tutti i candidati a sindaco/presidente della provincia, ed i rappresentanti delle liste che concorrono all'elezione dei relativi Consigli; ogni trasmissione si riferisce

ai candidati di un solo comune o provincia, come a suo tempo fu consigliato anche dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria; le trasmissioni, in ciascuna regione, si riferiscono alle elezioni in ciascuna provincia, e nei comuni capoluogo, o con popolazione superiore ai 40 mila abitanti. Questo limite numerico è analogo a quello fissato in altre analoghe occasioni, e si è dimostrato il miglior compromesso tra le esigenze di rappresentanza diffusa e la necessità di non disorientare l'elettore con troppe trasmissioni; uno *spot* radiotelevisivo illustrerà « come si vota », chiarendo le modalità delle candidature, delle votazioni, dello scrutinio e dell'assegnazione dei seggi; ampie facoltà sono date alla RAI per la determinazione di ulteriori modalità di trasmissione, inclusa l'ora di messa in onda dei programmi; come nella precedente delibera, si consente la prosecuzione dei programmi dell'Accesso in sede nazionale, con alcune cautele; come in tutte le precedenti delibere, una serie di disposizioni si riferiscono alle trasmissioni radiotelevisive diverse dalle Tribune, ed impegnano la RAI, durante la campagna elettorale ed immediatamente prima, al rispetto sostanziale delle previsioni di legge e dei criteri consolidati della *par condicio* tra i competitori elettorali.

Raccomanda quindi alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

In relazione alle proposte emendative presentate, esprime parere favorevole agli emendamenti 1.1, 2.1 e 2.2, di iniziativa Paissan e Semenzato; chiede ai presentatori degli emendamenti 2.3 e 3.1 di illustrarli, dal momento che essi propongono la modifica di norme già pacificamente approvate dalla Commissione in occasione delle precedenti delibere.

Il deputato Mauro PAISSAN, illustrando il proprio emendamento 2.3, con il quale si propone di sopprimere l'articolo 2, comma 7, della delibera, chiarisce che il primo periodo di tale comma, contenendo criteri ed indicazioni di carattere specificamente professionale, risulta superfluo e probabilmente inopportuno nei confronti della Rai. Il secondo

periodo sembra inattuabile, poiché la realizzazione di una determinata percentuale di ascolto delle trasmissioni radiofoniche, comparabile con quella delle corrispondenti televisive, non sembra verosimile. Ritiene peraltro che l'emendamento possa essere riformulato facendo riferimento ad una percentuale « massima » di ascolto.

Quanto al suo emendamento 3.1, soppressivo dell'articolo 3, comma 5, esso potrebbe essere riformulato nel senso di mantenere il testo riferendosi non alla registrazione delle trasmissioni, ma alla loro « ripresa ».

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha sottolineato che la bozza odierna non prevede Tribune in sede nazionale, il relatore Enrico JACCHIA ribadisce l'opportunità di mantenere formulazioni già sperimentate nelle precedenti delibere, e propone che l'emendamento 2.3, soppressivo dell'articolo 2, comma 7, sia riformulato nel senso di sopprimere soltanto il primo periodo di quel comma.

Il Vice Direttore delle Tribune e Servizi parlamentari della Rai, dottor Pierluigi CAMILLI, rappresenta la difficoltà di garantire percentuali predeterminate di ascolto delle trasmissioni.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha rappresentato alla Commissione le ragioni di buon senso che ispirano la proposta emendativa n. 2.3, il deputato Mario LANDOLFI ritiene preferibile che tale emendamento sia accolto nella sua formulazione originaria, soppressiva dell'intero comma 7 dell'articolo 2.

La Commissione approva gli emendamenti n. 1.1, 2.1 e 2.2, nonché l'emendamento 2.3, nella sua formulazione originaria soppressiva dell'intero comma 7 dell'articolo 2. L'emendamento n. 3.1 risulta ritirato dal presentatore. Approva quindi all'unanimità, con la prescritta maggioranza, la delibera nel suo complesso, come risultante dalle modifiche

approvate, autorizzando il Presidente, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento della Camera, al coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che per le 13,30 di domani è convocata una seduta della Commissione, nel corso della quale saranno ascoltati il Presidente ed il Direttore Generale della Rai. Nella stessa giornata di domani si prevede l'intervento, alla Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri, per comunicazioni del Governo sull'attuale situazione politica: è prevedibile che tale intervento, ed il successivo dibattito, si protraggano sino alle ore 13 circa. Desidera quindi acquisire il parere della Commissione sul mantenimento dell'audizione all'ordine del giorno di domani.

Il senatore Antonio FALOMI ritiene preferibile rinviare l'audizione, perché l'importante seduta alla Camera prevista per domani potrebbe avere un seguito non rinviabile di riunioni di Gruppo e di Partito.

Il deputato Mario LANDOLFI comprende le ragioni della proposta del se-

natore Falomi, ma ritiene preferibile attendere gli sviluppi della giornata politica di domani, per allora prendere atto dell'eventuale impossibilità di confermare la seduta della Commissione, già da tempo convocata.

Il deputato Mauro PAISSAN reputa difficile rinviare all'ultimo momento la decisione circa il mantenimento della seduta di domani: sarebbe semmai preferibile convenire sin da oggi sui tempi della seduta della Commissione, nella quale sarebbe preferibile che intervenisse un solo rappresentante per Gruppo, per un tempo limitato.

Il senatore Enrico JACCHIA ritiene a sua volta difficile ed inopportuno rinviare all'ultimo momento la decisione circa il mantenimento della seduta, e manifesta consenso con la proposta del deputato Paissan.

Dopo che il deputato Mario LANDOLFI ha ribadito le ragioni che consigliano il differimento della decisione di eventualmente rinviare la seduta, il Presidente Francesco STORACE conferma l'ordine del giorno della seduta di domani nei termini originari, riservandosi di valutare all'apertura della seduta stessa le condizioni per il suo proseguimento.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Bozza di delibera sulla tornata elettorale dell'autunno 1998.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premessi:

a) che con decreto del ministro dell'interno dell'11 settembre 1998 sono state fissate al 29 novembre 1998, ed al successivo 13 dicembre per gli eventuali turni di ballottaggio, le date di svolgimento di elezioni per il rinnovo di alcuni consigli comunali e provinciali in tutto il territorio nazionale;

b) che nelle stesse date si svolgeranno elezioni in alcuni comuni della Regione siciliana;

c) che con decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali 9 settembre 1998, n. 35, nella regione Friuli-Venezia Giulia sono state fissate al 15 novembre 1998, ed al 29 novembre per l'eventuale turno di ballottaggio, elezioni amministrative in sei comuni;

d) che gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, stabiliscono le competenze della Commissione, e, assieme all'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i principi ai quali si ispira il servizio radiotelevisivo;

e) che il combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, attribuisce inoltre alla Commissione la potestà di dettare alla concessionaria del servizio pubblico, anche in occasione di consultazioni amministrative, le prescrizioni idonee a garantire spazi di propaganda elettorale, nonché l'accesso a tali spazi a liste,

gruppi di candidati, partiti e movimenti politici; nonché la potestà di disciplinare direttamente le rubriche elettorali ed i servizi e programmi di informazione elettorale della concessionaria pubblica;

f) che l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, prevede che la Commissione detti disposizioni per disciplinare, alle medesime condizioni delle Tribune, programmi che illustrino le fasi del procedimento elettorale;

g) che la potestà di disciplinare direttamente le rubriche della concessionaria del servizio radiotelevisivo denominate « Tribune » è altresì attribuita alla Commissione anche dall'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

h) che in esecuzione dell'ultima norma citata sono sempre state disposte, e direttamente gestite dalla Commissione, Tribune elettorali regionali o nazionali in occasione di consultazioni amministrative che risultassero di specifico rilievo, per il numero di elettori interessati, ovvero per il rilievo delle circoscrizioni elettorali interessate, ovvero per lo specifico significato politico della consultazione; che le caratteristiche dell'attuale tornata elettorale consigliano la predisposizione di un calendario di Tribune elettorali regionali;

i) che le caratteristiche dell'attuale tornata elettorale, nonché l'urgenza di dar corso al calendario già deliberato delle trasmissioni televisive nazionali dell'Accesso, consigliano inoltre di limitare ai programmi regionali la sospensione delle trasmissioni dell'Accesso, prevista dalla prassi nei casi di consultazioni politiche o

amministrative specialmente rilevanti; che in ogni caso l'ufficio della RAI competente in materia di Accesso ha natura di testata giornalistica registrata, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

visti:

j) i propri precedenti provvedimenti adottati in occasione di consultazioni amministrative, ed in particolare quelli del 2 aprile 1998, relativi alle consultazioni del 24, 31 maggio e 14 giugno successivi; del 9 ottobre 1997, relativi alle consultazioni del 16 e 30 novembre 1997; 13 marzo e 4 aprile 1997, relativi alle consultazioni del 27 aprile successivo;

k) il provvedimento di disciplina della campagna elettorale amministrativa nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, emanato il 22 settembre 1998 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 6 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e 1, comma 6, lettera *b)*, numero 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 1998;

l) il proprio atto di indirizzo alla Rai in materia di pluralismo, approvato nella seduta del 13 febbraio 1997;

tenuto conto:

m) della legge nazionale 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, recante elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

n) della legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

o) della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, re-

cante norme per le elezioni comunali nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,

dispone:

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

I – DISPOSIZIONI RIFERITE ALLE TRIBUNE

ART. 1.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

1. In occasione della tornata elettorale amministrativa dell'autunno 1998, la Direzione di « Tribune e Servizi parlamentari » della Rai cura la redazione e la diffusione regionale di uno *spot* televisivo e di uno radiofonico che illustri le principali caratteristiche del sistema di elezione del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, con particolare riferimento alle modalità di espressione del voto e dello scrutinio, nonché agli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Lo *spot* di cui al comma 1 sarà sottoposto preventivamente alla Commissione, e sarà trasmesso, in un testo identico per tutte le reti e le fasce orarie, più volte al giorno, anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.

ART. 2.

(Tribune a diffusione regionale per elezioni provinciali e comunali).

1. In occasione della tornata elettorale amministrativa dell'autunno 1998, la Direzione di « Tribune e Servizi parlamen-

tari» della Rai organizza Tribune elettorali, televisive e radiofoniche, a diffusione regionale, riferite alle elezioni provinciali, ed alle elezioni comunali nei centri con popolazione legale superiore ai 40 mila abitanti, ovvero che siano capoluoghi di provincia.

2. In ciascuna Regione il numero complessivo delle Tribune è proporzionato alla percentuale di elettori interessata rispetto al loro totale. Il numero delle Tribune dedicate a ciascun comune o provincia tiene per quanto possibile conto della consistenza numerica della relativa popolazione, e della circostanza che il comune interessato sia un capoluogo.

3. Ogni Tribuna è riferita esclusivamente alle elezioni di una sola provincia o di un solo comune. A ciascuna Tribuna prendono parte, oltre ai conduttori:

a) tutti i candidati a presidente della provincia, o a sindaco;

b) i rappresentanti di tutte le liste concorrenti all'elezione del relativo consiglio provinciale o comunale.

4. Durante le Tribune il tempo è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a sindaco, ovvero presidente della provincia, ed i rappresentanti delle liste; ed all'interno di ciascuna di tali ripartizioni, in modo paritario tra gli aventi diritto alla partecipazione.

5. Se il numero degli aventi diritto a partecipare ad alcuna delle Tribune risulta eccessivo, la Rai può ripartirla in più trasmissioni distinte, preferibilmente prevedendone una per i candidati a sindaco o presidente della provincia, ed una per i rappresentanti delle liste nel medesimo comune o provincia. In ogni caso deve curare che ciascuna trasmissione abbia le medesime opportunità di ascolto. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. La Commissione decide in proposito con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.

6. Le Tribune sono trasmesse sia nel periodo che precede il primo turno di votazione, sia in quello che precede l'eventuale turno di ballottaggio. Alle Tribune riferite alle fasi di ballottaggio non prendono parte i rappresentanti delle liste.

7. L'organizzazione e la conduzione delle Tribune radiofoniche non deve differire eccessivamente rispetto a quelle televisive, tenendo conto della specificità del mezzo. La RAI determina l'orario della messa in onda delle Tribune radiofoniche in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

ART. 3.

(Ulteriori disposizioni riferite alle Tribune).

1. La RAI cura che alcune Tribune e, per quanto possibile, alcune delle altre trasmissioni che facciano riferimento alle elezioni, siano organizzate con modalità che ne consentano la fruizione anche da parte di non udenti.

2. Le Tribune sono trasmesse di regola in diretta; se ricorrono particolari esigenze, possono essere registrate, purchè la registrazione sia effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione.

3. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Le modalità di svolgimento e i calendari delle Tribune, anche quelle regionali, saranno comunicati anticipatamente alla Commissione di vigilanza.

5. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale o provinciale della RAI.

6. La Commissione si riserva di stabilire, senza specifiche formalità, quali disposizioni potranno non applicarsi alle due settimane precedenti le votazioni di ballottaggio, anche in ambiti territoriali specifici, sulla base dell'esito delle consultazioni del primo turno, ferme restando le disposizioni recate da norme legislative.

ART. 4.

(Programmi dell'Accesso).

1. In conformità alla costante prassi, dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio, sono sospese le trasmissioni dell'Accesso in sede locale. Le trasmissioni in sede nazionale sono consentite, purchè quelle mandate in onda sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio non contengano riferimenti alle forze politiche impegnate nelle campagne elettorali, nè realizzino forme surrettizie di campagna elettorale.

2. L'ufficio della RAI competente per l'Accesso sottopone i casi controversi alla Sottocommissione permanente per l'Accesso, ai sensi dei punti 7 ed 8 della delibera della Sottocommissione del 18 marzo 1998; la Sottocommissione decide tenendo inoltre conto dei criteri generali ricavabili dalla presente delibera.

ART. 5.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle trasmissioni, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere, sentito

l'Ufficio di Presidenza, i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera.

II – DISPOSIZIONI RIFERITE ALL'INTERA PROGRAMMAZIONE DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA

ART. 6.

(Parità di trattamento nelle trasmissioni radiotelevisive non aventi carattere di notiziario).

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono per forze politiche quelle che sono rappresentate in Parlamento, in quanto vi costituiscono un gruppo, ovvero in quanto sono rappresentate da almeno tre parlamentari, la cui attività sia obiettivamente collegabile all'attività ed alle opinioni politiche espresse da forze che operano su tutto il territorio nazionale.

2. Nelle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'« Osservatorio di Pavia », rientrano nel genere dell'« intrattenimento e programmi di servizio », e nel genere « altro », la presenza di uno o più esponenti politici, nei programmi dedicati a elezioni amministrative, è subordinata alla possibilità di assicurare anche la presenza di esponenti delle altre forze politiche, secondo l'individuazione di cui al precedente comma 1.

3. La presenza di esponenti di tutte le forze politiche ai sensi del comma 2 può realizzarsi nel corso della medesima trasmissione, ovvero nel corso di cicli di trasmissioni di tipologia e contenuti per quanto possibile omogenei, che garantiscano indici di ascolto tendenzialmente uguali.

4. Nel corso delle trasmissioni di cui al presente articolo, i loro responsabili, i conduttori ed i registi assicurano una conduzione del programma imparziale, intesa a garantire a tutte le parti politiche uguale valorizzazione audiovisiva della

loro presenza e della loro immagine. I conduttori, e gli eventuali ospiti delle trasmissioni che non rappresentano forze politiche, devono inoltre curare che gli ascoltatori non siano in grado di desumere, dai loro interventi e dal loro contegno complessivo, le loro personali opinioni politiche.

5. Nella comunicazione dell'esito di sondaggi, che terrà conto del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve sempre essere reso noto l'ambito geografico e sociologico di riferimento, nonché le dimensioni del campione, l'organismo che ha effettuato il sondaggio stesso, il committente e le domande rivolte.

ART. 7.

(Parità di trattamento nei notiziari radiotelevisivi).

1. Nel corso delle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'« Osservatorio di Pavia », rientrano nel genere dei « notiziari », dell'« informazione » e dell'« informazione parlamentare », sarà apprezzata in modo particolarmente rigoroso la necessità di assicurare il rispetto dei principi di completezza ed obiettività dell'informazione, specie quella che si riferisce agli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni. Il medesimo criterio caratterizza l'informazione cosiddetta istituzionale, e quella relativa all'attività del Governo.

2. I giornalisti, i conduttori ed i registi delle trasmissioni si conformano ai medesimi criteri di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 6.

ART. 8.

(« Monitoraggio » delle trasmissioni).

1. La Rai sottopone anche i programmi trasmessi su base regionale ad un controllo finalizzato ad accertare il rispetto delle norme di cui alla presente delibera

ed all'atto di indirizzo in materia di pluralismo approvato dalla Commissione il 13 febbraio 1997, direttamente, ovvero per il tramite di istituti specializzati.

ART. 9.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale).

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, nonché a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Per le trasmissioni di Tribune, essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

PROPOSTE EMENDATIVE

All'articolo 1, comma 1, sostituire il periodo: di uno spot televisivo e di uno radiofonico che illustri con: di spot televisivi e radiofonici che illustrino.

1. 1. Paissan, Semenzato.

All'articolo 2, comma 5, dopo le parole: ed una aggiungere le parole: o più di una.

2. 1. Paissan, Semenzato.

All'articolo 2, comma 6, sostituire il periodo: non prendono parte i rappresentanti delle liste con il seguente periodo: prendono parte di candidati a sindaco o a presidente della provincia rimasti in lizza.

2. 2. Paissan, Semenzato.

Sopprimere l'articolo 2, comma 7.

2. 3. Paissan, Semenzato.

Sopprimere l'articolo 3, comma 5.

3. 1. Paissan, Semenzato.

ALLEGATO 2

Delibera sulla tornata elettorale dell'autunno 1998.**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
CON GLI EMENDAMENTI ACCOLTI**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premessò:

a) che con decreto del ministro dell'interno dell'11 settembre 1998 sono state fissate al 29 novembre 1998, ed al successivo 13 dicembre per gli eventuali turni di ballottaggio, le date di svolgimento di elezioni per il rinnovo di alcuni consigli comunali e provinciali in tutto il territorio nazionale;

b) che nelle stesse date si svolgeranno elezioni in alcuni comuni della Regione siciliana;

c) che con decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali 9 settembre 1998, n. 35, nella regione Friuli-Venezia Giulia sono state fissate al 15 novembre 1998, ed al 29 novembre per l'eventuale turno di ballottaggio, elezioni amministrative in sei comuni;

d) che gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, stabiliscono le competenze della Commissione, e, assieme all'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i principi ai quali si ispira il servizio radiotelevisivo;

e) che il combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, attribuisce inoltre alla Commissione la potestà di dettare alla concessionaria del servizio pubblico, anche in occasione di consultazioni amministrative, le prescrizioni ido-

nee a garantire spazi di propaganda elettorale, nonché l'accesso a tali spazi a liste, gruppi di candidati, partiti e movimenti politici; nonché la potestà di disciplinare direttamente le rubriche elettorali ed i servizi e programmi di informazione elettorale della concessionaria pubblica;

f) che l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, prevede che la Commissione detti disposizioni per disciplinare, alle medesime condizioni delle Tribune, programmi che illustrino le fasi del procedimento elettorale;

g) che la potestà di disciplinare direttamente le rubriche della concessionaria del servizio radiotelevisivo denominate « Tribune » è altresì attribuita alla Commissione anche dall'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

h) che in esecuzione dell'ultima norma citata sono sempre state disposte, e direttamente gestite dalla Commissione, Tribune elettorali regionali o nazionali in occasione di consultazioni amministrative che risultassero di specifico rilievo, per il numero di elettori interessati, ovvero per il rilievo delle circoscrizioni elettorali interessate, ovvero per lo specifico significato politico della consultazione; che le caratteristiche dell'attuale tornata elettorale consigliano la predisposizione di un calendario di Tribune elettorali regionali;

i) che le caratteristiche dell'attuale tornata elettorale, nonché l'urgenza di dar

corso al calendario già deliberato delle trasmissioni televisive nazionali dell'Accesso, consigliano inoltre di limitare ai programmi regionali la sospensione delle trasmissioni dell'Accesso, prevista dalla prassi nei casi di consultazioni politiche o amministrative specialmente rilevanti; che in ogni caso l'ufficio della RAI competente in materia di Accesso ha natura di testata giornalistica registrata, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

visti:

j) i propri precedenti provvedimenti adottati in occasione di consultazioni amministrative, ed in particolare quelli del 2 aprile 1998, relativi alle consultazioni del 24, 31 maggio e 14 giugno successivi; del 9 ottobre 1997, relativi alle consultazioni del 16 e 30 novembre 1997; 13 marzo e 4 aprile 1997, relativi alle consultazioni del 27 aprile successivo;

k) il provvedimento di disciplina della campagna elettorale amministrativa nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, emanato il 22 settembre 1998 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 6 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e 1, comma 6, lettera b), numero 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 1998; l'analogo provvedimento di disciplina delle campagne elettorali comunali e provinciali nel territorio nazionale del 22 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre successivo;

l) il proprio atto di indirizzo alla Rai in materia di pluralismo, approvato nella seduta del 13 febbraio 1997;

tenuto conto:

m) della legge nazionale 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, recante elezione diretta del sindaco, del

presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

n) della legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

o) della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante norme per le elezioni comunali nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,

dispone:

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

I – DISPOSIZIONI RIFERITE ALLE TRIBUNE

ART. 1.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

1. In occasione della tornata elettorale amministrativa dell'autunno 1998, la Direzione di « Tribune e Servizi parlamentari » della Rai cura la redazione e la diffusione regionale di *spot* televisivi e radiofonici che illustrino le principali caratteristiche del sistema di elezione del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, con particolare riferimento alle modalità di espressione del voto e dello scrutinio, nonché agli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Gli *spot* di cui al comma 1 saranno sottoposti preventivamente alla Commissione, e saranno trasmessi negli spazi regionali in base al tipo di consultazione che si svolge nella singola regione.

ART. 2.

(Tribune a diffusione regionale per elezioni provinciali e comunali).

1. In occasione della tornata elettorale amministrativa dell'autunno 1998, la Direzione di « Tribune e Servizi parlamentari » della Rai organizza Tribune elettorali, televisive e radiofoniche, a diffusione regionale, riferite alle elezioni provinciali, ed alle elezioni comunali nei centri con popolazione legale superiore ai 40 mila abitanti, ovvero che siano capoluoghi di provincia.

2. In ciascuna Regione il numero complessivo delle Tribune è proporzionato alla percentuale di elettori interessata rispetto al loro totale. Il numero delle Tribune dedicate a ciascun comune o provincia tiene per quanto possibile conto della consistenza numerica della relativa popolazione, e della circostanza che il comune interessato sia un capoluogo.

3. Ogni Tribuna è riferita esclusivamente alle elezioni di una sola provincia o di un solo comune. A ciascuna Tribuna prendono parte, oltre ai conduttori:

a) tutti i candidati a presidente della provincia, o a sindaco;

b) i rappresentanti di tutte le liste concorrenti all'elezione del relativo consiglio provinciale o comunale.

4. Durante le Tribune il tempo è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a sindaco, ovvero presidente della provincia, ed i rappresentanti delle liste; ed all'interno di ciascuna di tali ripartizioni, in modo paritario tra gli aventi diritto alla partecipazione.

5. Se il numero degli aventi diritto a partecipare ad alcuna delle Tribune risulta eccessivo, la Rai può ripartirla in più trasmissioni distinte, preferibilmente prevedendone una per i candidati a sindaco o presidente della provincia, ed una, o più di una, per i rappresentanti delle liste nel medesimo comune o provincia. In ogni caso deve curare che ciascuna trasmis-

sione abbia le medesime opportunità di ascolto. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. La Commissione decide in proposito con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.

6. Le Tribune sono trasmesse sia nel periodo che precede il primo turno di votazione, sia in quello che precede l'eventuale turno di ballottaggio. Alle Tribune riferite alle fasi di ballottaggio prendono parte i candidati a sindaco o a presidente della provincia rimasti in lizza.

ART. 3.

(Ulteriori disposizioni riferite alle Tribune).

1. La RAI cura che alcune Tribune e, per quanto possibile, alcune delle altre trasmissioni che facciano riferimento alle elezioni, siano organizzate con modalità che ne consentano la fruizione anche da parte di non udenti.

2. Le Tribune sono trasmesse di regola in diretta; se ricorrono particolari esigenze, possono essere registrate, purchè la registrazione sia effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione.

3. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Le modalità di svolgimento e i calendari delle Tribune, anche quelle regionali, saranno comunicati anticipatamente alla Commissione di vigilanza.

5. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale o provinciale della RAI.

6. La Commissione si riserva di stabilire, senza specifiche formalità, quali disposizioni potranno non applicarsi alle due settimane precedenti le votazioni di ballottaggio, anche in ambiti territoriali specifici, sulla base dell'esito delle consultazioni del primo turno, ferme restando le disposizioni recate da norme legislative.

ART. 4.

(Programmi dell'Accesso).

1. In conformità alla costante prassi, dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio, sono sospese le trasmissioni dell'Accesso in sede locale. Le trasmissioni in sede nazionale sono consentite, purchè quelle mandate in onda sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio non contengano riferimenti alle forze politiche impegnate nelle campagne elettorali, nè realizzino forme surrettizie di campagna elettorale.

2. L'ufficio della RAI competente per l'Accesso sottopone i casi controversi alla Sottocommissione permanente per l'Accesso, ai sensi dei punti 7 ed 8 della delibera della Sottocommissione del 18 marzo 1998; la Sottocommissione decide tenendo inoltre conto dei criteri generali ricavabili dalla presente delibera.

ART. 5.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle trasmissioni, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere, sentito

l'Ufficio di Presidenza, i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera.

II – DISPOSIZIONI RIFERITE ALL'INTERA PROGRAMMAZIONE DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA

ART. 6.

(Parità di trattamento nelle trasmissioni radiotelevisive non aventi carattere di notiziario).

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono per forze politiche quelle che sono rappresentate in Parlamento, in quanto vi costituiscono un gruppo, ovvero in quanto sono rappresentate da almeno tre parlamentari, la cui attività sia obiettivamente collegabile all'attività ed alle opinioni politiche espresse da forze che operano su tutto il territorio nazionale.

2. Nelle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'« Osservatorio di Pavia », rientrano nel genere dell'« intrattenimento e programmi di servizio », e nel genere « altro », la presenza di uno o più esponenti politici, nei programmi dedicati a elezioni amministrative, è subordinata alla possibilità di assicurare anche la presenza di esponenti delle altre forze politiche, secondo l'individuazione di cui al precedente comma 1.

3. La presenza di esponenti di tutte le forze politiche ai sensi del comma 2 può realizzarsi nel corso della medesima trasmissione, ovvero nel corso di cicli di trasmissioni di tipologia e contenuti per quanto possibile omogenei, che garantiscano indici di ascolto tendenzialmente uguali.

4. Nel corso delle trasmissioni di cui al presente articolo, i loro responsabili, i conduttori ed i registi assicurano una conduzione del programma imparziale, intesa a garantire a tutte le parti politiche uguale valorizzazione audiovisiva della

loro presenza e della loro immagine. I conduttori, e gli eventuali ospiti delle trasmissioni che non rappresentano forze politiche, devono inoltre curare che gli ascoltatori non siano in grado di desumere, dai loro interventi e dal loro contegno complessivo, le loro personali opinioni politiche.

5. Nella comunicazione dell'esito di sondaggi, che terrà conto del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve sempre essere reso noto l'ambito geografico e sociologico di riferimento, nonché le dimensioni del campione, l'organismo che ha effettuato il sondaggio stesso, il committente e le domande rivolte.

ART. 7.

(Parità di trattamento nei notiziari radiotelevisivi).

1. Nel corso delle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'« Osservatorio di Pavia », rientrano nel genere dei « notiziari », dell'« informazione » e dell'« informazione parlamentare », sarà apprezzata in modo particolarmente rigoroso la necessità di assicurare il rispetto dei principi di completezza ed obiettività dell'informazione, specie quella che si riferisce agli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni. Il medesimo criterio caratterizza l'infor-

mazione cosiddetta istituzionale, e quella relativa all'attività del Governo.

2. I giornalisti, i conduttori ed i registi delle trasmissioni si conformano ai medesimi criteri di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 6.

ART. 8.

(« Monitoraggio » delle trasmissioni).

1. La Rai sottopone anche i programmi trasmessi su base regionale ad un controllo finalizzato ad accertare il rispetto delle norme di cui alla presente delibera ed all'atto di indirizzo in materia di pluralismo approvato dalla Commissione il 13 febbraio 1997, direttamente, ovvero per il tramite di istituti specializzati.

ART. 9.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale).

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, nonché a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Per le trasmissioni di Tribune, essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.